

[Legge regionale sul condono edilizio]

Legge regionale sul condono edilizio

Istruzioni per la presentazione delle domande

La Giunta Regionale, a seguito della proroga statale dei termini di presentazione delle domande di condono edilizio e dei relativi versamenti, disposta con il D.L. 82 del 31.3.2004, con deliberazione n.291 del 2/04/2004 ha adeguato i termini individuati ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 5/2004.

I richiedenti il rilascio del condono edilizio devono effettuare i versamenti dovuti, secondo quanto stabilito dalla l.r. n.5/2004, entro il:

- **31 luglio 2004** per il **versamento alla Regione** dell'incremento del **10% dell'oblazione** (articolo1) e per il **pagamento al Comune dell'acconto degli oneri di costruzione** (articolo 2);
- **30 novembre 2004** per il **pagamento al Comune** della quota a **saldo degli oneri di costruzione** e del **relativo incremento** (articolo 2, commi 1, 2 e 5);
- **31 dicembre 2004** è il **nuovo termine** per l'**accredito da parte dei Comuni a favore della Regione** delle somme pari al 20% dell'incremento degli oneri di costruzione come sopra incassati è (articolo 2, comma 6).

I versamenti a favore della Regione si possono fare su:

conto **corrente postale n. 526160** intestato alla Tesoreria Regione Liguria

oppure

conto **corrente bancario n. 1988/90** Carige S.p.A. Ag. 41 - ABI 6175 - CAB 1472
Via D'Annunzio n. 39 - 16121 Genova

Quanto ai **precedenti condoni edilizi** non chiusi previsti all'art. 6 (1° condono ex capo IV L. n. 47/1985 e s.m. e 2° condono ex art. 39 L. n. 724/1994 e s.m.), il termine, di cui al comma 4, per la definizione dei procedimenti ancora pendenti presso i Comuni, non è stato interessato dalla proroga, per cui resta fissato al **30 settembre 2004**.

Pertanto entro il 30 settembre 2004 gli interessati dovranno:

- a. nel caso di pratiche di condono edilizio non definite per mancanza di documentazione essenziale da fornire al Comune a cura dei richiedenti (ad es. documentazione inerente l'accatastamento), **integrare la documentazione** ai sensi dell'articolo 6, comma 1, pena il mancato accoglimento delle relative istanze di condono da parte dei Comuni e l' applicazione delle sanzioni di legge;
- b. nel caso di pratiche di condono edilizio non ancora chiuse per conflitti con le previsioni contenute nei vigenti Piani di Bacino, **inoltrare al Comune** (articolo 6, comma 3) **l'attestazione e la ricevuta del versamento** della somma pari a **euro 600** - di cui euro 300

da versare al Comune e euro 300 da versare direttamente alla Regione tramite uno dei conti correnti sopraindicati - in vista della loro definizione in sede comunale secondo le modalità stabilite nei successivi commi 5, 6 e 7.

Per ogni versamento a favore della Regione Liguria è **obbligatorio** indicare la relativa **causale**.

- a. I richiedenti il condono edilizio devono specificare se si tratta di:
- incremento del 10% dell'oblazione per sanatoria illeciti urbanistico-edilizi ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 5 del 29.03.2004
 - somma per definizione dei procedimenti di sanatoria pregressi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della l.r. n. 5 del 29.03.2004
- b. I comuni, nell'accredito dell'incremento del 20% degli oneri di costruzione, devono specificare che si tratta di:
- incremento oneri di costruzione ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 5 del 29.03.2004

Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito, è possibile rivolgersi al

Settore Staff di Direzione e Affari Giuridici
tel: 010.548.4222-4714-4177
fax: 010.548.4777
e-mail: affgiur.urbanistica@regione.liguria.it



Il file è in formato .pdf e .rtf
Per tutte le informazioni sui file .pdf, cliccare sul bottone "Istruzioni".

- **Legge regionale n. 5/2004**
Disposizioni regionali in attuazione del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla **Legge 24 novembre 2003 n. 326** e modificato dalla **Legge 24 dicembre 2003 n. 350** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi
formato .pdf (kb 110) - **formato .rtf** (kb 456)
- **d.g.r. n. 291/2004**
Adeguamento termini ex art. 8 l.r. n. 5/2004 per presentazione istanze di condono edilizio e per correlativi adempimenti a seguito di proroga statale dei termini di cui al D.L. 269/2003.
formato .pdf (kb 49) - **formato .rtf** (kb 32)